



SENT. 36/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Laura ALESIANI Primo Referendario relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 939** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta e proposto nei confronti dei convenuti:

- **Augusto ROLLANDIN** (C.F. RLLGST49H13B230J), nato a Brusson (AO) il 13/06/1949 e ivi residente in via Salomon n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Giunti (*avvandreaaginogiunti@puntopec.it*) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Saint Christophe (AO), località La Maladière, rue de La Maladière n. 90;

- **Livio SALVEMINI** (C.F. SLVLVI55E30A326N), nato ad Aosta il 30/05/1955 e residente a Saint-Christophe (AO) in Località Bret n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Borney (*avvgiovanniborney@cnfpec.it*) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Saint Christophe (AO), località La Maladière, rue de La

	Maladière n. 90;	
	- Massimo BALESTRA (C.F. BLSMSM 62L29F205W), nato a Milano il 29	
	luglio 1962 e residente ad Aosta in Via Abbé Joseph Marie Trèves n. 9,	
	rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Callà	
	(<i>avvfabriziocalla@puntopec.it</i>), presso il cui studio in Aosta – Piazza	
	Narbonne n. 16 è elettivamente domiciliato.	
	VISTI l’atto di citazione del 12 aprile 2024, le memorie di costituzione dei	
	convenuti e gli atti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, svolta con l’assistenza	
	del segretario Dott.ssa Geltrude Petrini: il relatore Primo Ref. Laura Alesiani;	
	il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Ref.	
	Francesca Cozza; l’Avv. Fabrizio Callà per Massimo Balestra e l’Avv. Alex	
	Micheletto, che sostituisce, con delega, l’Avv. Andrea Giunti, per Augusto	
	Rollandin.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	In seguito all’irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati	
	personali di due sanzioni amministrative a carico della Regione Autonoma	
	Valle d’Aosta, si sono delineate due fattispecie di danno indiretto: in	
	particolare, con riferimento all’ordinanza n. 398 del 5 ottobre 2017 recante	
	l’ingiunzione al pagamento della somma di euro 100.000,00 , la Procura	
	regionale disponeva l’apertura del fascicolo istruttorio n. I00030/2022,	
	confluito nel giudizio in discussione (n. 939) e, con riferimento all’ordinanza	
	n. 397 del 5 ottobre 2017 recante l’ingiunzione al pagamento della somma di	
	euro 20.000,00, la Procura regionale disponeva l’apertura del fascicolo	
	2	

	istruttorio n. I00034/2018, confluito in altro diverso giudizio (n. 940),	
	anch'esso in discussione nell'odierna pubblica udienza.	
	Occorre, preliminarmente, precisare, altresì, che, a monte delle due ordinanze	
	in parola, si colloca il provvedimento del Garante n. 182/2015 del 26 marzo	
	2015, contenente due prescrizioni: con la n. 1 si vietava alla Regione Valle	
	d'Aosta di diffondere ulteriormente in <i>Internet</i> , tramite il sito <i>web</i>	
	istituzionale, i dati personali contenuti nella deliberazione della Giunta	
	regionale n. 1016 del 7 giugno 2013; con la n. 2 si prescriveva alla Regione	
	Valle d'Aosta di conformare la pubblicazione di atti e documenti alle	
	disposizioni del Codice della privacy, tenute presenti le indicazioni contenute	
	nelle Linee guida in materia di trattamento dei dati personali.	
	Si riferisce a quest'ultima prescrizione l'ordinanza di ingiunzione n. 398 che	
	ha dato luogo al presente giudizio, n. 939.	
	Ai soggetti convenuti, Sig. Augusto ROLLANDIN, Sig. Livio SALVEMINI	
	e Sig. Massimo BALESTRA, veniva imputata <i>pro quota</i> una parte del danno	
	indiretto complessivo di euro 101.802,94, posto a carico dei convenuti nelle	
	seguenti quote: euro 51.802,94 a carico del Sig. Augusto ROLLANDIN; euro	
	25.000,00 a carico del Sig. Livio SALVEMINI ed euro 25.000,00 a carico del	
	Sig. Massimo BALESTRA, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di	
	giudizio.	
	La Procura, in particolare, contestava:	
	- in capo al convenuto Sig. Augusto ROLLANDIN, all'epoca dei fatti	
	Presidente e legale rappresentante della Regione Valle d'Aosta, la	
	responsabilità gravemente colposa con particolare riferimento al mancato	
	adempimento delle prescrizioni fornite dal Garante per la protezione dei dati	
	3	

	personali e, specificatamente, in relazione al non avere assicurato	
	l'adeguamento delle modalità di pubblicazione degli atti e documenti alle	
	disposizioni del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003, <i>ratione temporis</i>	
	vigente), in considerazione del preminente ruolo nella vicenda rivestito di	
	Presidente della Giunta regionale <i>pro-tempore</i> , e quindi intestatario del potere	
	di proposta, non esercitato, per l'attivazione dei compiti <i>ex art. 29</i> del Codice	
	spettanti alla Giunta regionale, quale titolare in tema di trattamento dei dati	
	personali contenuti negli atti regionali – ciò determinando, a parere della	
	Procura, l'illecito trattamento dei dati personali –, nonché di fondamentale	
	interlocutore, in qualità di rappresentante legale della Regione, nei riguardi	
	delle prescrizioni del Garante non ottemperate; condotta, quindi, omissiva in	
	relazione alle norme di riferimento che disegnano la figura del titolare del	
	trattamento, delineando una posizione di garanzia e un correlativo obbligo di	
	attivarsi in capo alla persona fisica incardinata nell'organo cui sono intestati i	
	poteri di azione amministrativa e di impulso/verifica anche sotto il profilo	
	della individuazione dei soggetti “responsabili” dei trattamenti dei dati	
	personali nelle deliberazioni della Giunta e dei compiti loro assegnati in	
	riferimento agli adempimenti prescritti dai commi da 1 a 5 dell'art. 29 del	
	Codice;	
	- in capo ai convenuti Sig. Livio SALVEMINI, all'epoca dei fatti	
	Coordiatore della Presidenza della Regione, e Sig. Massimo BALESTRA,	
	all'epoca dei fatti Dirigente della Struttura “Provvedimenti amministrativi”	
	all'interno del Dipartimento “Segreteria della Giunta regionale”, la	
	responsabilità gravemente colposa con particolare riferimento al mancato	
	adempimento di cui in parola; secondo la Procura regionale, infatti, i	

	medesimi corrispondevano direttamente con il Garante	
	sull’assunto di essere legittimamente investiti di obblighi concernenti la	
	materia della tutela dei dati personali.	
	Più precisamente, la scansione temporale dei fatti può così riassumersi.	
	In data 7 giugno 2013 veniva pubblicata – senza anonimizzazione dei dati	
	personali e identificativi della persona oggetto del provvedimento – la	
	deliberazione di Giunta regionale n. 1016, che disponeva il trasferimento “ <i>per</i>	
	<i>esigenze organizzative per accertata incompatibilità ambientale</i> ” di un	
	dipendente regionale; in data 18 settembre 2013 il Garante della privacy, con	
	apposita nota prot. n. 0023099, a seguito di segnalazione da parte dello stesso	
	dipendente, richiedeva alla Regione chiarimenti in merito ai presupposti di	
	legittimità relativi alla pubblicazione dei dati personali in questione ai sensi	
	degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 19, comma 3, del Codice della privacy,	
	nonché, più in generale, in relazione all’osservanza dei principi di necessità	
	(art. 3 del Codice), di pertinenza e non eccedenza della tipologia delle	
	informazioni oggetto di diffusione rispetto alla legittima finalità perseguita	
	(artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice).	
	A riscontro di quanto richiesto dal Garante, in primo luogo, il Coordinatore	
	del Dipartimento del personale, Sig. Ornella Badery, con nota prot. n. 20535	
	del 2 ottobre 2013, interloquiva direttamente con il Garante medesimo	
	(“ <i>sentito il Coordinatore del Dipartimento Segreteria della Giunta per quanto</i>	
	<i>di competenza</i> ”) e sosteneva la legittimità della pubblicazione, evidenziando	
	che il D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320, recante “Norme di attuazione dello	
	Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta”, stabilisce, all’art. 10, comma	
	1, che “ <i>gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante</i>	
	5	

	<i>affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per</i>	
	<i>quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell'atto</i>	
	<i>stesso”; veniva, altresì, precisato che la D.G.R. n. 1016/2013, peraltro, non</i>	
	contiene né dati sensibili né dati giudiziari, così come definiti dal Codice con	
	particolare riferimento all’art. 4, comma 1, e, inoltre, in materia, sarebbero	
	state rispettate anche le norme contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,	
	recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,	
	trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche	
	amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 8 in tema di	
	pubblicazione obbligatoria per un periodo di 5 anni (in particolare, l’ipotesi	
	degli atti organizzativi), salvi i termini previsti dalla normativa in materia di	
	privacy.	
	In data 26 marzo 2015, il Garante della privacy adottava apposito	
	provvedimento (n. 182), con cui dichiarava l’illiceità della diffusione dei dati	
	personali relativi al segnalante per quanto concerne la pubblicazione della	
	D.G.R. n. 1016/2013, con conseguente divieto di diffondere ulteriormente in	
	Internet i dati oggetto di segnalazione (prescrizione n. 1); inoltre, prescriveva	
	alla Regione (prescrizione n. 2) di conformare la pubblicazione di atti e	
	documenti alle disposizioni del Codice sulla privacy, tenute presenti le	
	indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di trattamento dei dati	
	personali.	
	Quindi, a far data dal 22 aprile 2015 e a seguito del provvedimento n.	
	182/2015, la Regione decideva di rimuovere la deliberazione n. 1016/2013 dal	
	sito dell’Ente.	
	Con nota prot. n. 420/SGT del 5 maggio 2015, il convenuto Balestra, nella sua	
	6	

	qualità di Dirigente della Segreteria della Giunta regionale (e,	
	specificatamente, della Struttura organizzativa “Provvedimenti	
	amministrativi” – v., <i>infra</i> , punto n. 3), pur comunicando al Garante di aver	
	provveduto alla rimozione della pubblicazione censurata, insisteva	
	ugualmente per la doverosità della pubblicazione integrale di tale	
	deliberazione per un periodo di cinque anni sul sito istituzionale della Regione	
	(“sussumendo”, per quanto dallo stesso motivato, il trasferimento per	
	incompatibilità ambientale, oggetto del provvedimento in parola, fra gli atti di	
	“organizzazione”, suscettibili di pubblicazione obbligatoria per cinque anni <i>ex</i>	
	artt. 1 e 8 del D.Lgs. n. 33/2013). Aggiungeva, inoltre, che il Regolamento	
	regionale n. 2 del 28 febbraio 2008 (“ <i>Nuova disciplina delle modalità di</i>	
	<i>esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti</i>	
	<i>amministrativi</i> ”), all’art. 13, comma 4, prevedeva la pubblicazione di tutte le	
	deliberazioni della Giunta regionale, “ <i>fatti salvi i divieti di diffusione e di</i>	
	<i>divulgazione di cui all’artt. 65 del decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i>	
	<i>(Codice in materia di protezione dei dati personali)</i> , e ciò “ <i>al fine di garantire</i>	
	<i>la più ampia trasparenza dell’attività istituzionale dell’Amministrazione</i>	
	<i>regionale</i> ”; tale disposizione, secondo la tesi del Dirigente in parola, avrebbe	
	costituito, all’epoca dei fatti per cui è causa, quella normativa vigente che,	
	tanto ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Codice della privacy, tanto ai sensi	
	dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, avrebbe autorizzato la pubblicazione dei dati	
	personali, onde garantire la più ampia accessibilità alle informazioni	
	concernenti le attività delle pubbliche amministrazioni.	
	Ai fini del presente giudizio, ossia con riferimento alla prescrizione n. 2 (per	
	la prescrizione n. 1 si rinvia al giudizio n. 940), proprio in relazione alla	
	7	

	suddetta nota del Balestra, il Garante con nota del 27 aprile 2016 prot. n.	
	U.00012179, nel prendere atto dell'avvenuta conformazione alla prescrizione	
	di cui al punto n. 1, con riguardo al punto n. 2, invece, osservava che la stessa	
	non era stata adempiuta aggiungendo che <i>“tanto emerge dalle dichiarazioni</i>	
	<i>rese nella nota sopraindicata, nonché da verifiche effettuate dall'Ufficio in</i>	
	<i>tempi diversi [...]</i> ”	
	Successivamente, si è registrata una ulteriore fitta interlocuzione con il	
	Garante della privacy da parte di altri Dirigenti della Regione e dello stesso	
	Presidente Rollandin; i Rappresentanti regionali hanno continuato a sostenere	
	la legittimità delle modalità di pubblicazione sul sito, nonostante le indicazioni	
	del Garante.	
	In particolare, in data 20 maggio 2016 con nota prot. n. 566/SGT, a riscontro	
	della suddetta nota del Garante del 27 aprile 2016, il Coordinatore della	
	Presidenza della Regione, Livio Salvemini, lamentava la “indeterminatezza”	
	della prescrizione n. 2, non avendo il Garante precisato a quali altre	
	deliberazioni si riferisse, e, quindi, non consentendo così di identificare i	
	provvedimenti che sarebbero stati in contrasto con i punti 3.2 e 5 del	
	provvedimento n. 182/2015; si ribadivano le motivazioni già espresse nella	
	nota n. 420/SGT del 5 maggio 2015 del convenuto Balestra.	
	In data 24 giugno 2016, con nota prot. n. 18916/88651, il Garante contestava	
	alla Regione la violazione dell'articolo 154, comma 1, lett. d) del Codice	
	(stante l'inosservanza di un provvedimento della medesima Autorità, cui	
	spetta <i>“vietare anche d'Ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non</i>	
	<i>corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare</i>	
	<i>gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei</i>	
	8	

	<i>dati”</i>), precisando che il procedimento sanzionatorio si sarebbe potuto	
	definire con il pagamento, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di	
	notificazione del provvedimento, della somma stabilita in euro 60.000,00.	
	Con nota prot. n. 751/SGT, in data 22 luglio 2016, la Regione trasmetteva al	
	Garante la memoria firmata dal Presidente Augusto Rollandin, con la quale si	
	ribadiva quanto già evidenziato nella nota prot. n. 420/SGT del 5.5.2015,	
	insistendo sulla genericità della contestazione riferita ad “alcune delibere”,	
	che sarebbero risultate ancor disponibili sul sito web.	
	A seguito di tale interlocuzione, con la quale la Regione ha continuato ad	
	insistere sulla legittimità delle modalità di pubblicazione nel sito istituzionale	
	dell’Ente, per quel che rileva nel presente giudizio, con ordinanza-ingiunzione	
	n. 398 del 5 ottobre 2017 il Garante irrogava la sanzione di euro 100.000,00	
	alla Regione per non avere assicurato di aver adeguato le modalità di	
	pubblicazione degli atti alle disposizioni del Codice della privacy; in sostanza,	
	per il Garante, la Regione, pur non avendo impugnato il provvedimento n.	
	182/2015, non aveva dato completo adempimento alle prescrizioni impartite	
	limitandosi solo a rimuovere dal sito la deliberazione n. 1016/2013, mentre,	
	per il resto, non aveva eliminato dal sito i “numerosi atti” contenenti dati	
	personali degli interessati pubblicati oltre il termine dei 15 giorni, nonché le	
	delibere non sottoposte ad anonimizzazione.	
	Come già accennato, con la parallela ordinanza n. 397, sempre in data 5	
	ottobre 2017, il Garante procedeva all’ingiunzione al pagamento della somma	
	di euro 20.000,00 (giudizio n. 940), per non aver anonimizzato i dati personali	
	nell’ambito della pubblicazione della deliberazione n. 1016/2013 e per non	
	aver limitato il periodo della pubblicazione a 15 giorni.	

	La Regione, poi, aveva impugnato entrambe le ordinanze-ingiunzioni n.	
	397 e 398, ma con le sentenze n. 126/2018 e n. 127/2018 del Tribunale di	
	Aosta le impugnazioni venivano rigettate; allo stesso modo il successivo	
	ricorso per Cassazione di entrambe le sentenze non veniva accolto.	
	In particolare, nella sentenza n. 127/2018, che qui interessa, il Tribunale di	
	Aosta ha ritenuto che la normativa richiamata dalla Regione non consentisse	
	di legittimare la pubblicazione integrale oltre il termine di 15 giorni, <i>ex art.</i>	
	10, comma 1, del citato D.Lgs. n. 320 del 1994, recante norme di attuazione	
	dello Statuto regionale, senza la previa adozione di necessarie cautele “ <i>nel</i>	
	<i>rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità</i>	
	<i>dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità</i>	
	<i>personale e al diritto di protezione dei dati personali”</i> , di cui all’articolo 2 del	
	Codice, secondo le prescrizioni in effetti già dettate dal Garante con il	
	provvedimento n. 182 del 26/03/2015, sub n. 2 del dispositivo.	
	La Regione, in data 26 ottobre 2018, procedeva, quindi, attraverso l’emissione	
	del mandato n. 27638, con il pagamento di quanto oggetto di sanzione e, in	
	particolare, per quel che concerne il presente giudizio, al pagamento	
	dell’importo di euro 101.802,94 in relazione all’ordinanza-ingiunzione n.	
	398/2017 (somma corrispondente all’importo ingiunto di euro 100.000,00, a	
	cui si aggiunge la metà dell’importo pagato per oneri di riscossione e diritti di	
	notifica per entrambe le ordinanze-ingiunzioni n. 397 e 398 del 2017).	
	Occorre, inoltre, soggiungere, ai fini di una migliore comprensione dei fatti di	
	causa anche in relazione all’organizzazione della Regione per quanto	
	concerne la materia della privacy, che, secondo la ricostruzione documentale	
	offerta dalla Procura contabile a seguito dell’interlocuzione con l’Ente in fase	

	istruttoria, nella deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 28 marzo	
	2008, con cui veniva approvato l'aggiornamento per l'anno 2008 del	
	Documento programmatico della sicurezza dell'Amministrazione regionale	
	denominato "DPS – 2008", si esplicitava che, con deliberazione n. 851 del 30	
	marzo 2007, la Giunta aveva approvato l'aggiornamento del D.P.S. per l'anno	
	2007, designando i responsabili dei trattamenti nei dirigenti e demandando ai	
	Coordinatori la designazione dei responsabili degli ulteriori trattamenti di	
	nuova attivazione o di successiva individuazione, mentre, con deliberazione	
	n. 1663 del 21 giugno 2007, la Giunta aveva individuato, ai sensi dell'art. 29,	
	comma 4, i compiti affidati ai responsabili dei trattamenti dei dati di cui era	
	titolare la Regione.	
	In particolare, anche a seguito della nota prot. n. 2250 del 30 maggio 2023,	
	con la quale il Segretario generale della Regione forniva alla Procura alcune	
	precisazioni, sempre dalla deliberazione sopra richiamata n. 887/2008 si	
	evincedeva che:	
	- <i>“la Regione, in persona del Presidente - in qualità di rappresentante legale</i>	
	<i>protempore, è il titolare dei trattamenti”;</i>	
	- <i>“il Segretario generale della Regione, i Coordinatori e i Capi Servizio (e,</i>	
	<i>quindi, tutti i soggetti incaricati, a vario livello, di funzioni dirigenziali) sono</i>	
	<i>i responsabili dei trattamenti”;</i>	
	- <i>“i responsabili dei trattamenti individuano gli incaricati dei trattamenti tra</i>	
	<i>i dipendenti e i dirigenti collaboratori delle strutture, con facoltà di nominare</i>	
	<i>anche soggetti che non sono incardinati nella struttura medesima”;</i>	
	- <i>“Dall’allocazione di competenze sopra descritta emerge che i responsabili</i>	
	<i>dei trattamenti, ciascuno con riferimento agli atti di rispettiva competenza,</i>	
	11	

	<i>sono i soggetti che, di fatto, assicurano il rispetto delle</i>	
	<i>disposizioni in materia di protezione dei dati personali”;</i>	
	<i>- “Tale allocazione è rimasta sino all’approvazione della deliberazione della</i>	
	<i>Giunta regionale n. 785 del 19 giugno 2018, con la quale è stato definito un</i>	
	<i>nuovo assetto organizzativo privacy per assicurare il rispetto del citato</i>	
	<i>Regolamento UE 2016/679. (...)”.</i>	
	A seguito, poi, di decreto istruttorio trasmesso dalla Procura contabile al	
	Segretario generale della Regione (n. 79 del 25 settembre 2023), questi, con	
	nota n. 2023/0007120 del 28 settembre 2023, rappresentava, altresì, che la	
	Giunta aveva proceduto con gli aggiornamenti del D.P.S. per gli anni 2009	
	(deliberazione n. 837 del 27.3.2009), 2010 (deliberazione n. 825 del	
	26.3.2010) e 2011 (deliberazione n. 714 del 25.5.2011), mentre,	
	successivamente, non aveva più fatto aggiornamenti, posto che tale	
	documento veniva abrogato dall’articolo 45 del Decreto-Legge n. 5 del 2012.	
	Al riguardo il Segretario generale affermava: “ <i>Ne consegue che per gli anni a</i>	
	<i>seguire (compresi quelli, dal 2013 al 2016 per cui è interesse) e fino al 2018</i>	
	<i>... la disciplina del trattamento dei dati personali, avuto riguardo</i>	
	<i>all’individuazione dei soggetti responsabili (in ragione dei ruoli rivestiti</i>	
	<i>nell’organizzazione) e dei compiti loro assegnati, è rimasta “fotografata”</i>	
	<i>nell’anno 2011, non essendo, come rammentato, più previsto dalla normativa</i>	
	<i>di riferimento l’obbligo per i titolari di aggiornare periodicamente il DPS”.</i>	
	Inoltre, con successiva nota prot. n. 2023/0007386 del 6 ottobre 2023, il	
	Segretario generale della Regione precisava ancora come, per gli anni di	
	interesse, dal 2013 al 2016, risultava che la funzione concernente la	
	pubblicazione e la conservazione delle deliberazioni della Giunta regionale,	

	oltre alla gestione e all'implementazione delle relative	
	banche dati informatiche, fosse assegnata alla struttura organizzativa	
	dirigenziale denominata “ <i>Provvedimenti amministrativi</i> ” - di cui era Dirigente	
	il Dott. Massimo Balestra -, incardinata, all'epoca, nel Dipartimento	
	denominato “ <i>Segreteria della Giunta</i> ” – di cui era Coordinatore il Dott. Livio	
	Salvemini (in conformità alle deliberazioni n. 578 del 19.3.2012 e n. 708 del	
	15.5.2015; la successiva ridefinizione della struttura organizzativa	
	dell'Amministrazione regionale veniva disposta, con la deliberazione n. 476	
	del 14.4.2017, a far data 1.5.2017, quindi successivamente ai fatti per cui è	
	causa).	
	Con comparsa di costituzione e risposta in data 4 ottobre 2024, si costituiva il	
	convenuto Sig. ROLLANDIN, richiedendo la reiezione di ogni domanda	
	proposta dalla Procura in quanto prescritta e/o inammissibile <i>ex art. 1227 c.c.</i>	
	e, comunque, infondata in fatto e in diritto, e, quindi, l'assoluzione da ogni	
	responsabilità per i fatti di causa. In via subordinata, la difesa chiedeva la	
	quantificazione della quota di danno imputabile al convenuto Rollandin	
	commisurandola alla marginale quota di incidenza della condotta del	
	medesimo nella causazione dell'evento dannoso; con il favore delle spese o,	
	in caso di condanna, quanto meno la compensazione.	
	Quanto poi al Sig. SALVEMINI, il medesimo, con comparsa del 22 ottobre	
	2024, si costituiva contestando la propria responsabilità nella vicenda in	
	giudizio ed, in particolare, la sussistenza della propria colpa grave nella	
	causazione dell'evento di danno, ma richiedendo comunque, per motivi di	
	economia processuale, acquisito il previo e concorde parere del PM, di	
	accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. per la definizione	

	alternativa del giudizio mediante l’offerta di pagamento di euro	
	10.000,00 (diecimila/00), in unica soluzione.	
	Con comparsa in data 1° ottobre 2024, si costituiva il convenuto Sig. Massimo	
	BALESTRA, nella qualità, all’epoca dei fatti, di Dirigente della Struttura	
	“Provvedimenti amministrativi” all’interno del Dipartimento “Segreteria della	
	Giunta regionale”, chiedendo, nel merito e in via principale, l’assoluzione da	
	ogni domanda, siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;	
	in via di subordine, di dichiarare l’intervenuta prescrizione della domanda ex	
	art. 1, comma 2, L. n. 20/1994, con conseguente assoluzione per intervenuta	
	prescrizione del danno indiretto.	
	Più precisamente, la difesa, nella comparsa di costituzione, ha eccepito la	
	prescrizione quinquennale del presunto danno erariale, a norma dell’art. 1,	
	comma 2, della L. n. 20/199, (come sostituito dall’art. 3 D.L. n. 543/1996,	
	convertito in L. n. 639/1996), essendo trascorsi, alla data del 28 ottobre 2023,	
	di perfezionamento della notifica, più di cinque anni sia dalla notificazione	
	dell’ingiunzione di pagamento sia dal pagamento della cartella esattoriale. Nel	
	merito, poi, la difesa del convenuto Balestra ha, in primo luogo, censurato la	
	seconda prescrizione di cui al provvedimento del Garante della privacy n.	
	182/2015 (con riferimento all’obbligo di conformare <i>“la pubblicazione di atti</i>	
	<i>e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di</i>	
	<i>protezione dei dati personali tenendo presente le indicazioni contenute nelle</i>	
	<i>Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti</i>	
	<i>e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza</i>	
	<i>sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (cfr. parte II), rispettando,</i>	
	<i>in particolare, il principio in base al quale la diffusione di dati personali è</i>	
	14	

	<i>lecita quando prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 11,</i>	
	<i>comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice)”), di laconicità e</i>	
	<i>indeterminatezza, non avendo il Garante medesimo offerto alcuna chiara e</i>	
	<i>precisa indicazione con riguardo alla presenza sul sito istituzionale della</i>	
	<i>Regione di altre deliberazioni della Giunta regionale, che sarebbero state in</i>	
	<i>violazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida; in tal senso, non</i>	
	<i>vi sarebbe alcun addebito di anti giuridicità, e quindi di responsabilità, nei</i>	
	<i>confronti del convenuto Balestra.</i>	
	<i>Inoltre, la difesa del convenuto ha, altresì, messo in dubbio l’esistenza della</i>	
	<i>colpa grave in capo al medesimo proprio in relazione al deficit di</i>	
	<i>indeterminatezza ravvisato nella seconda prescrizione del Garante sopra</i>	
	<i>ricordata.</i>	
	<i>L’udienza di discussione della causa, fissata per il 28 novembre 2024, a fronte</i>	
	<i>della richiesta di rito abbreviato del Salvemini, veniva rinviata in data odierna.</i>	
	<i>Con nota depositata in data 3 gennaio 2025, la difesa del Sig. ROLLANDIN</i>	
	<i>produceva certificato di avvenuto decesso del medesimo in data 22 dicembre</i>	
	<i>2024.</i>	
	<i>Nei confronti del Salvemini il giudizio è stato definito con rito abbreviato in</i>	
	<i>data odierna nell’apposita camera di consiglio, che ha preceduto l’udienza</i>	
	<i>pubblica.</i>	
	Nell’udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha sostenuto l’illegittimità	
	dell’operato della Regione e ha confermato la domanda di condanna per colpa	
	grave per il convenuto Balestra, ribadendo le argomentazioni di cui all’atto di	
	citazione. Il Pubblico Ministero ha, poi, chiesto, per sopravvenuto decesso, la	
	declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti di Augusto Rollandin, non	
	15	

	ritenendo la Procura contabile di dover procedere nei confronti degli	
	eredi.	
	In particolare, il Pubblico Ministero ha ulteriormente precisato che le	
	imputazioni della Procura contabile di cui al giudizio in discussione non si	
	basano sulle sentenze del Tribunale di Aosta, di rigetto dell'impugnazione	
	delle ordinanze-ingiunzioni nn. 397 e 398 del 2017, ma sulla “insistenza”, da	
	parte della Regione, rispetto alla legittimità del proprio operato in materia di	
	tutela della privacy; peraltro, a parere del Pubblico Ministero, il presente	
	giudizio non può essere la sede per segnalare l'eventuale <i>deficit</i> di	
	indeterminatezza delle ordinanze-ingiunzioni. In relazione all'affermata colpa	
	grave in capo al convenuto Balestra, il Pubblico Ministero ha evidenziato che	
	la stessa sussisterebbe, in quanto anche il convenuto ha insistito sulla	
	legittimità dell'operato della Regione in spregio alle indicazioni del Garante	
	della privacy e della normativa.	
	Inoltre, il Pubblico Ministero si è espresso per l'infondatezza dell'eccezione	
	di prescrizione.	
	L'Avv. Callà, per il convenuto Balestra , ha esposto le argomentazioni di cui	
	alla memoria difensiva e ha chiesto l'assoluzione dello stesso nel merito; in	
	via subordinata, ha eccepito la prescrizione dell'azione di danno.	
	In particolare, l'Avv. Callà ha ribadito l'eccezione di prescrizione dell'azione	
	contabile non ritenendo applicabile al caso di specie l'ipotesi di sospensione	
	connessa all'emergenza da Covid-19; nel merito ha insistito sul <i>deficit</i> di	
	indeterminatezza della seconda prescrizione del Garante e sulla circostanza	
	che la decisione della Cassazione non fa stato nel presente giudizio e, peraltro,	
	non ha trattato questo aspetto dell'indeterminatezza.	
	16	

	L'Avv. Micheletto, per il convenuto Rollandin, ha ribadito la richiesta di	
	dichiarazione di estinzione del processo nei confronti del medesimo	
	convenuto per avvenuto decesso.	
	All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, occorre, in primo luogo, procedere alla dichiarazione di	
	estinzione del presente giudizio nei confronti del convenuto Augusto	
	Rollandin, deceduto in data 22 dicembre 2024 (come da certificato depositato	
	dal difensore del convenuto).	
	La Procura, infatti, in udienza, ritenendo non sussistenti i presupposti per	
	procedere nei confronti degli eredi, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c., ha	
	chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti di Rollandin.	
	2. Occorre, inoltre, dare atto che, quanto al convenuto Livio Salvemini, la sua	
	posizione con riguardo al presente giudizio è stata definita in sede di rito	
	abbreviato.	
	3. Il giudizio, pertanto, prosegue con il rito ordinario soltanto nei confronti del	
	convenuto Massimo Balestra, in qualità di <i>“incaricato di funzioni</i>	
	<i>dirigenziali”</i> , e, all'epoca dei fatti, di Dirigente della Struttura “Provvedimenti	
	amministrativi” all'interno del “Dipartimento Segreteria della Giunta”, per la	
	mancata ottemperanza alle prescrizioni del Garante della privacy con	
	particolare riguardo alla prescrizione n. 2 di cui al provvedimento n. 182/2015.	
	Il giudizio in discussione riguarda un'ipotesi di danno erariale indiretto subito	
	dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, a seguito del pagamento della	
	sanzione inflitta all'Amministrazione dal Garante della privacy per la	
	17	

	violazione delle norme dell'allora vigente Codice della privacy (D.Lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196, recante il “ <i>Codice in materia di protezione dei dati</i>	
	<i>personali</i> ”), nonché delle “ <i>Linee guida in materia di trattamento di dati</i>	
	<i>personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti</i>	
	<i>pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web</i> ” (prov. 2 marzo	
	2011). Il Pubblico Ministero ha ritenuto che la sanzione irrogata alla Regione	
	abbia avuto causa, oltre che nella condotta degli altri convenuti, secondo	
	quanto indicato in fatto, anche nella condotta del convenuto Balestra che, nella	
	propria qualità di “ <i>incaricato di funzioni dirigenziali</i> ”, non ha adempiuto alle	
	prescrizioni del Garante e, anzi, ha interloquito con il Garante stesso a seguito	
	dei rilievi dal medesimo in proposito formulati, insistendo nell’affermazione	
	della legittimità dell’operato della Regione in materia di tutela dei dati	
	personali.	
	3.1 In particolare, il Garante della privacy irrogava la sanzione di euro	
	100.000,00 attraverso l’ordinanza-ingiunzione n. 398/2017, <i>ex</i> articolo 162,	
	comma 2-ter, del Codice, rilevando che la Regione, pur avendo rimosso la	
	deliberazione n. 1016/2013 (prescrizione n. 1 di cui al provvedimento n.	
	182/2015), non aveva assicurato (prescrizione n. 2) di aver adeguato le	
	modalità di pubblicazione degli atti e documenti alle disposizioni del Codice	
	(e, precisamente, “ <i>per non aver dato adempimento alle prescrizioni impartite</i>	
	<i>dal Garante con il provvedimento n. 182 del 26 marzo 2015</i> ” - pagina 5	
	dell’ordinanza).	
	Più specificatamente, il Garante rilevava che la Regione, pur non avendo	
	impugnato nei termini di legge il proprio provvedimento n. 182/2015, non	
	aveva neanche dato completo adempimento alle prescrizioni contenute nel	

	medesimo (limitandosi, appunto, solo a rimuovere la deliberazione n.	
	1016/2013); più chiaramente la Regione non aveva eliminato dalla sezione	
	“deliberazioni” del sito istituzionale i “numerosi atti” contenenti dati personali	
	degli interessati, pubblicati oltre il termine di quindici giorni previsto dalle	
	norme di legge, nonché delibere non sottoposte ad anonimizzazione,	
	insistendo sulla legittimità delle modalità di pubblicazione adottate,	
	nonostante fossero difformi dalle indicazioni del Garante [“(ad esempio,	
	<i>delibere di assegnazione temporanea o di revoca del comando di dipendenti),</i>	
	<i>anche risalenti all’anno 2015, nei quali sono riportati in chiaro i dati</i>	
	<i>personali degli interessati”].</i>	
	4. Sulla ricostruzione materiale dei fatti e sulla sussistenza del danno non vi è	
	contestazione. Risulta, infatti, al fascicolo di causa che la Regione non ha	
	ottemperato alla seconda prescrizione di cui al provvedimento del Garante	
	della privacy n. 182/2015; e da tale inadempimento è scaturita l’ordinanza-	
	ingiunzione n. 398/2017 del 5 ottobre 2017.	
	Allo stesso modo risulta acclarato il danno patito dalla Regione per il	
	pagamento della somma di euro 101.802,94 (avvenuto in data 26 ottobre	
	2018) in esecuzione della predetta ordinanza-ingiunzione n. 398/2017, a	
	seguito di esito negativo dell’impugnazione della stessa, da parte della	
	Regione Valle d’Aosta, avanti al Tribunale di Aosta (sentenza n. 127 del 3	
	maggio 2018). Successivamente la Corte di Cassazione ha respinto anche il	
	ricorso della Regione avverso la sentenza del Tribunale di Aosta (ordinanza	
	n. 29323/2021 dell’11 giugno 2021).	
	5. In via preliminare, la difesa del convenuto Balestra ha eccepito l’intervenuta	
	prescrizione dell’azione erariale , sulla base della considerazione che sarebbero	

	trascorsi, alla data del 28 ottobre 2023, di perfezionamento della notifica	
	dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per decorso del termine di	
	dieci giorni della raccomandata informativa (Corte cost. n. 3 del 2010), più di	
	cinque anni sia dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento sia dal	
	pagamento della cartella esattoriale. Secondo la prospettazione difensiva, a	
	volere intendere il termine di prescrizione della dedotta responsabilità dalla	
	data del 21.11.2017, di notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 398 del	
	05.10.2017, alla data del 28.10.2023, di notifica dell'invito a dedurre al Sig.	
	Balestra, l'azione contabile si era già prescritta. A parere della difesa, anche a	
	voler ritenere che, nelle fattispecie di danno indiretto, il <i>dies a quo</i> della	
	prescrizione non possa essere individuato con riguardo al momento in cui è	
	insorto l'obbligo di pagare, ma debba guardarsi a quando la diminuzione del	
	patrimonio dell'ente, che si assume danneggiato, rivesta i caratteri della	
	concretezza ed attualità, e cioè al tempo dell'effettivo pagamento, l'azione	
	erariale sarebbe comunque prescritta, posto che la notifica dell'invito al	
	convenuto Balestra è del 28.10.2023, mentre il pagamento dell'ingiunzione è	
	avvenuto oltre cinque anni prima, con il mandato n. 27638 del 26.10.2018. E,	
	in tal senso, secondo il difensore, non vale obiettare che occorrerebbe	
	comunque tenere conto del periodo di sospensione straordinaria per	
	l'emergenza COVID-19, stabilito dall'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020,	
	come modificato dall'art. 5, comma 1, lettere a) e a)-bis del D.L. 30 aprile	
	2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70,	
	in quanto nel caso di specie il termine sostanziale di prescrizione non ricadeva	
	nel termine di sospensione <i>ex lege</i> .	
	L'eccezione di prescrizione è infondata avuto riguardo all'ormai consolidato e	
	20	

	costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il	
	Collegio condivide e da cui non vede motivo di discostarsi, secondo cui, in primo	
	luogo, le citate disposizioni emergenziali non si limitano “a disciplinare una	
	sospensione ex lege solo dei termini processuali e procedurali, ma anche dei	
	termini di natura sostanziale come quelli previsti per la prescrizione ex art 1	
	comma 2 della l. 20/1994” (v., in questi termini, Sez. giur. Campania n. 512/2023;	
	cfr., altresì, di recente Sez. giur. Veneto n. 22/2024; Sez. giur. Lombardia, con	
	sent. 158/2024; Sez. giur. Aosta n. 4/2025 e giurisprudenza in essa richiamata).	
	Ai sensi dell’art. 85, co. 4, del D.L. n. 18/2020, “in caso di rinvio, con riferimento	
	a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla	
	Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro	
	il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020.	
	A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle	
	attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività	
	istruttorie e di verifica relative al controllo”.	
	Orbene, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale contabile	
	richiamato, “mentre il primo periodo dell’art. 85 comma 4 si riferisce all’ipotesi	
	in cui il vertice istituzionale dell’ufficio territoriale, come misura di contrasto	
	all’emergenza epidemiologica, ha provveduto al rinvio d’ufficio delle udienze, la	
	seconda parte assume un contenuto di carattere generale finalizzato a	
	determinare la sospensione di tutta una serie di termini tra cui quelli di	
	prescrizione (Sezione giur. Campania sent. 9.3.2022 n. 212)” (cfr. sentenza Sez.	
	giur. Campania 512/2023 cit.); viene, altresì, precisato che “la congiunzione	
	“anche” ha la funzione lessicale di estendere al secondo periodo il regime	
	temporale indicato nella prima parte e non di far riferimento alle ipotesi in cui	
	21	

	<i>l'effetto sospensivo si attiva qualora i termini debbano necessariamente</i>	
	<i>cadere tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Ciò è confermato dal fatto che non</i>	
	<i>si assiste a nessuna distinzione tra termini processuali e di natura sostanziale e</i>	
	<i>nel silenzio della norma e in applicazione del principio ermeneutico in claris non</i>	
	<i>fit interpretatio, non può ammettersi una preclusione normativa non</i>	
	<i>espressamente prevista” (cfr. sentenza Sez. giur. Campania 512/2023 cit.).</i>	
	In sostanza, nel caso di specie, l'individuazione della soglia temporale oltre la	
	quale la pretesa risarcitoria è prescritta è influenzata dalle speciali previsioni	
	recate dalla citata normativa emanata per fronteggiare l'emergenza	
	epidemiologica da Covid-19.	
	La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che (v., anche, nello stesso senso, App. Sez.	
	II sent. 19/2024 e 275/2023; App. Sez. I sent. 470/2023) inequivoci elementi	
	testuali presenti nell'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 (in particolare la	
	formula “ <i>A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche ...</i> ”))	
	inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l'effetto sospensivo riconducibile	
	al primo periodo della disposizione (8/3 – 31/8 del 2020) e quello di cui al	
	secondo periodo della medesima disposizione; la mancata replicazione, nel	
	secondo periodo, del termine finale della sospensione, in assenza di qualsiasi	
	elemento testuale o logico in grado di orientare verso una differenziazione di	
	regimi è, perciò, non conducente: nell'ambito dello stesso plesso giudiziario, a	
	fronte di medesime esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per	
	opinare diversamente e anzi in presenza di elementi che propendono verso	
	l'uniformità, l'omogeneità di regime è scontata conseguenza, con l'effetto che	
	non può che confermarsi il predetto orientamento giurisprudenziale, il quale	
	individua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale	

	compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (v., in	
	tal senso, App. Sez. II sent. 57/2024; nello stesso cfr., altresì, App. Sez. I sent.	
	142/2024).	
	Altrettanto pacifica è l'individuazione del <i>dies a quo</i> del termine prescrizione	
	nella data dell'effettivo esborso economico (v. SS.RR. n. 14/QM del 5 settembre	
	2011, n. 5/QM del 19 luglio 2007, n. 2/QM del 26 febbraio 2001, n. 62/A del 25	
	ottobre 1996; Sezione II di Appello, sent. 446/2022, Sez. giur. Veneto, sent.	
	15/2024), e, quindi, nel caso in esame, nella data del pagamento della sanzione	
	irrogata con ordinanza-ingiunzione del Garante della privacy n. 398/2017,	
	corrispondente alla data del mandato di pagamento n. 27638 del 26.10.2018. Ne	
	deriva che la sospensione <i>ope legis</i> di oltre 5 mesi dei termini prescrizionali (176	
	giorni) ha reso tempestivo l'esercizio dell'azione erariale da parte della Procura	
	regionale in virtù del primo atto interruttivo della prescrizione, cioè l'invito a	
	dedurre notificato al convenuto in data del 28.10.2023.	
	Al riguardo, giova ricordare che proprio la pronuncia delle Sezioni Riunite n.	
	14/QM/2011, sopra richiamata, ha risolto la questione dell'individuazione del	
	termine iniziale di decorrenza della prescrizione in ipotesi di responsabilità	
	amministrativa per danno indiretto, affermando il principio di diritto secondo cui	
	“(...) <i>il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il</i>	
	<i>risarcimento del danno cd. indiretto va individuato nella data di emissione del</i>	
	<i>titolo di pagamento del terzo danneggiato (...)</i> ” (v., altresì, di recente, in questi	
	termini, Sez. giur. per la Regione Puglia n. 40/2024 del 27 febbraio 2024).	
	Per tutte le argomentazioni svolte il Collegio ritiene, quindi, di dover respingere	
	l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto stante la tempestività	
	dell'azione erariale.	
	23	

	6. Nel merito, prima di procedere alla valutazione della posizione del	
	convenuto, giova delineare la normativa in materia di protezione dei dati	
	personali vigente al momento in cui si sono svolti gli accadimenti oggetto di	
	contestazione, sia in generale per quanto concerne la normativa nazionale, sia	
	più specificatamente in relazione alla normativa regionale in materia.	
	Al riguardo, va premesso che, nel sistema normativo del Codice vigente	
	all'epoca dei fatti, c.d. Codice della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2013 sopra	
	citato (successivamente innovato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di	
	recepimento del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati,	
	GDPR), erano presenti “regole generali per il trattamento dei dati” (Titolo III)	
	e “regole ulteriori per i soggetti pubblici”, di cui al Capo II, artt. 18-22.	
	Le qualifiche dei soggetti coinvolti dal trattamento erano individuate, in primo	
	luogo, ex art. 4, comma 1, lett. f), nel "titolare" del trattamento dei dati, cioè	
	<i>“la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e</i>	
	<i>qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche</i>	
	<i>unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità</i>	
	<i>del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il</i>	
	<i>profilo della sicurezza”.</i>	
	Ai sensi, poi, dell'art. 28 del Codice, <i>“quando il trattamento è effettuato da</i>	
	<i>una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi</i>	
	<i>altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel</i>	
	<i>suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere</i>	
	<i>decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento,</i>	
	<i>ivi compreso il profilo della sicurezza”;</i> disposizione che consente di imputare	
	all'Ente nel suo complesso la sanzione amministrativa per la violazione delle	

	norme a tutela dei dati personali, come chiarito dalla giurisprudenza della	
	Corte di Cassazione (v. Cass. civ. n. 18292/2020).	
	La successiva lett. f) del comma 1 dell'art. 4 del Codice definiva, inoltre,	
	"responsabile" del trattamento <i>“la persona fisica, la persona giuridica, la</i>	
	<i>pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo</i>	
	<i>preposti dal titolare al trattamento di dati personali”</i> e “incaricato” la persona	
	fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento di dati personali.	
	Il Codice della privacy qualificava come "dato personale" qualunque	
	informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,	
	identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a	
	qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione	
	personale, e come "dati identificativi" quei dati personali che permettono	
	l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. b) e c).	
	Il Codice individuava, ancora, i principi ai quali occorreva attenersi per il	
	trattamento dei dati introducendo regole valide per tutti i trattamenti e regole	
	dirette, in particolare, ai soggetti pubblici. I principi ivi enucleati costituivano	
	una derivazione del più generale principio di necessità nel trattamento dei dati	
	di cui all'art. 3 del Codice che così si esprimeva: <i>“I sistemi informativi e i</i>	
	<i>programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione</i>	
	<i>di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento</i>	
	<i>quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate</i>	
	<i>mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che</i>	
	<i>permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità”</i> .	
	Il trattamento dei dati personali doveva essere realizzato nel rispetto dei	
	principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ovvero in maniera	
	25	

	strettamente attinente alle finalità per le quali i dati erano raccolti e trattati	
	(art. 11); la diffusione dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte	
	di un soggetto pubblico era ammessa solo se prevista da una norma di legge o	
	di regolamento (art. 19, comma 3).	
	Occorre, inoltre, ricordare che il Garante della privacy, nel corso degli anni,	
	aveva diramato diverse Linee guida con la finalità di delineare un quadro	
	unitario di misure ed accorgimenti utili nella gestione dei dati personali	
	derivanti dalle pronunce rese dall’Autorità su determinate operazioni di	
	trattamento effettuate nell'ambito di specifici settori o contesti.	
	In particolare, per le tematiche coinvolte nel presente giudizio, rilevano le	
	<i>“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in</i>	
	<i>atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di</i>	
	<i>pubblicazione e diffusione sul web”</i> del 2 marzo 2011.	
	Il richiamato documento recava anche specifiche indicazioni sulla modalità di	
	pubblicazione delle informazioni personali riguardanti i dipendenti sui siti	
	<i>internet</i> delle amministrazioni, proponendo l’adozione di determinati	
	accorgimenti per impedire l’illecita diffusione dei dati con l’uso dei più	
	comuni motori di ricerca (v., in relazione alla normativa a tutela della privacy,	
	Sez. giur. per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2022 del 18 gennaio 2022;	
	cfr., pure, Sez. giur. per la Regione Puglia, 40/2024 del 27 febbraio 2024).	
	In particolare, le suddette Linee guida si soffermano in maniera puntuale e	
	chiara, da un lato sulle esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli	
	atti e dall’altro sul c.d. “diritto all’oblio” da parte degli interessati,	
	evidenziando che i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei	
	limiti temporali eventualmente previsti dalle specifiche disposizioni di settore	
	26	

	per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi o, in	
	assenza di una specifica disciplina di settore, a limitare l'esposizione dei dati	
	per “congrui periodi”, procedendo, quindi, decorsi tali termini o a rimuovere	
	gli atti o a privare gli stessi degli elementi identificativi degli interessati.	
	Quanto alla specifica normativa della Regione Autonoma della Valle d'Aosta,	
	occorre, in primo luogo, richiamare il già ricordato D.Lgs. n. 320/1994,	
	recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle	
	d'Aosta”, il quale, all'art. 10, comma 1, stabilisce i termini di pubblicazione	
	disponendo che <i>“gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati</i>	
	<i>mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per</i>	
	<i>quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell'atto</i>	
	<i>stesso”</i> .	
	Inoltre, occorre fare riferimento al Regolamento regionale 28 febbraio 2008,	
	n. 2, recante “Nuova disciplina delle modalità di esercizio dei casi di	
	esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi” (abrogato, poi,	
	dalla Legge regionale n. 12 del 2018), il quale, tuttavia, per quel che rileva nel	
	presente giudizio, non ha introdotto alcuna modifica in ordine al termine di	
	pubblicazione di quindici giorni previsto dal predetto art. 10 del D.Lgs. n.	
	320/1994 (né poteva farlo stante il principio della gerarchia delle fonti e la sua	
	stessa natura regolamentare).	
	6.1 Ciò premesso dal punto di vista della normativa in materia di privacy, dalla	
	ricostruzione documentale effettuata dalla Procura è emerso, altresì, come si	
	evidenzino alcune carenze nella regolamentazione “a monte” della modalità	
	di trattamento dei dati conformemente a legge, che poi si ripercuotono anche	
	nel mancato adeguamento “a valle” (dopo il 2012) dell'assetto ordinamentale,	
	27	

	comportando questo una responsabilità del titolare del	
	trattamento (cioè, della Regione Valle d'Aosta). Si pensi, tra l'altro,	
	all'inesistenza, per il periodo di riferimento, di deliberazioni della Giunta	
	regionale aventi ad oggetto i fondamentali adempimenti prescritti dai commi	
	da 1 a 5 dell'articolo 29 del Codice.	
	Anche le modalità di trattamento dei dati personali nell'ambito in esame, per	
	gli anni dal 2008 al 2011, si limitavano ad indicare, senza ulteriore	
	specificazione alcuna: <i>“Comunicazione. Diffusione al pubblico affissione</i>	
	<i>all'albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione. Secondo</i>	
	<i>prescrizioni di legge”</i> .	
	Peraltro, le deliberazioni e i DD.PP.SS. (Documenti programmatici della	
	sicurezza dell'Amministrazione regionale) prevedevano il “trattamento”	
	unicamente per i dati “sensibili” e “giudiziari”, non attuando i contenuti delle	
	Linee guida del 2011 del Garante nonché dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs.	
	n. 33/2013 sull'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti	
	negli atti e documenti della Pubblica amministrazione.	
	Ora, all'esito della sopravvenuta estinzione del giudizio nei confronti del	
	Rollandin, e dovendosi considerare, ai fini del presente giudizio, soltanto la	
	specifica condotta contestata al Dott. Balestra, il Collegio non scende	
	nell'esame e nella valutazione delle contestazioni effettuate dalla Procura	
	nell'atto di citazione (pagine 27, 30, 32, 37) a carico del Presidente della	
	Regione, al quale il P.M., come titolare del trattamento e in relazione ai poteri	
	di azione amministrativa e di impulso/verifica, ascriveva a monte una condotta	
	omissiva (circa gli adempimenti prescritti dai commi da 1 a 5 dell'articolo 29	
	del Codice) con rilevanza causale nella vicenda in esame.	

	7. Tanto detto e dovendo focalizzare la fase della vicenda in cui vi è il coinvolgimento del Balestra, come più volte sopra ricordato il provvedimento del Garante n. 182 del 10 aprile 2015 conteneva due prescrizioni; con riferimento alla prima prescrizione (oggetto del giudizio n. 940), alla quale la seconda, oggetto del presente giudizio, è strettamente connessa, il Garante (sin dalla nota 18/9/2013) aveva richiamato l'attenzione della Regione sulla corretta applicazione della disciplina dei dati personali con esplicita richiesta di comunicare, oltre ad ogni utile elemento informativo, <i>“eventuali misure nelle more adottate o che si intende adottare in merito alla vicenda segnalata”</i> . Il Garante, inoltre, coglieva l'occasione per ricordare all'Amministrazione regionale le proprie Linee guida emanate <i>“in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”</i> (provvedimento del 2 marzo 2011), offrendo così precise indicazioni circa le modalità di pubblicazione <i>on line</i> di dati personali da parte dei soggetti pubblici, da effettuarsi anzitutto nel rispetto dei principi di liceità (art.11, comma 1, lett. a) del Codice), di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, <i>lett. d</i>), del Codice).	
	Nonostante ciò, occorre dare atto che si è registrata una significativa e prolungata inerzia della Regione Valle d'Aosta nell'adempimento delle indicazioni del Garante, tanto che lo stesso, con il già ricordato provvedimento n. 182/2015 - che si colloca “a monte” delle ordinanze-ingiunzioni nn. 397 e 398 del 2017 -, ha formalmente accertato, da un lato, che la Regione medesima, con la pubblicazione della deliberazione n. 1016/2013, aveva dato luogo a un'illecita diffusione dei dati personali e, dall'altro, ossia con	

	riferimento alla seconda prescrizione, che erano presenti nel sito	
	istituzionale dell'Ente altre deliberazioni pubblicate senza tenere conto della	
	tutela dei dati personali, dalla cui pubblicazione derivava, altresì, un'illecita	
	diffusione degli stessi. Giova qui evidenziare che soltanto dopo il suddetto	
	provvedimento del Garante n. 182/2015 la deliberazione n. 1016/2013 veniva	
	finalmente rimossa, senza, tuttavia, adempiere anche alla seconda prescrizione	
	del Garante in materia di modalità di pubblicazione delle altre deliberazioni di	
	Giunta regionale.	
	Né, tantomeno, può attribuirsi pregio giuridico alla considerazione, ribadita	
	anche dal Dott. Balestra nella sua interlocuzione con il Garante (nota del 5	
	maggio 2015), con la quale, il Dirigente, pur comunicando l'avvenuta	
	rimozione dal sito web della deliberazione n. 1016/2013, ha insistito sulla	
	legittimità delle modalità della pubblicazione dell'Ente della stessa	
	deliberazione n. 1016/2013, in quanto questa avrebbe configurato un'ipotesi	
	di "atto di organizzazione", la cui pubblicazione per il periodo di cinque anni	
	risultava stabilita dal combinato disposto degli artt. 1 e 8 del D.Lgs. n.	
	33/2013; in sostanza, secondo tale tesi, il trasferimento per incompatibilità	
	ambientale del dipendente regionale sarebbe stato ascrivibile al più ampio	
	<i>genus</i> del trasferimento per esigenze organizzative, il che, peraltro, sempre	
	secondo tale prospettazione, troverebbe conferma nell'adozione dell'atto da	
	parte della Giunta regionale <i>ex art. 3, comma 3, lett. d)</i> , della Legge regionale	
	n. 22 del 2010, che attribuisce agli organi di direzione politico-amministrativa	
	le competenze inerenti alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a	
	ciascuna organizzazione dirigenziale.	
	Orbene, sul punto, occorre, in primo luogo, evidenziare come la deliberazione	
	30	

	n. 1016/2013, che dispone il trasferimento per incompatibilità	
	ambientale di un dipendente regionale, non può certo ricondursi nel novero	
	degli atti di organizzazione che devono essere oggetto di pubblicazione	
	obbligatoria per cinque anni ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 8 e	
	dell'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013; quest'ultima disposizione, infatti, riguarda	
	la pubblicazione di atti e documenti relativi all'organizzazione e all'attività	
	delle pubbliche amministrazioni, mentre il trasferimento per incompatibilità	
	ambientale, regolato da norme specifiche del Codice civile e contrattuali,	
	attiene alla gestione del rapporto di lavoro (v., in argomento, Corte di	
	Cassazione n. 11568 dell'11 maggio 2017, per la quale il trasferimento per	
	incompatibilità ambientale trova la sua ragione nelle esigenze tecniche,	
	organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. ed è subordinato ad una	
	valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il	
	prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza	
	dell'impiegato in una determinata sede, senza alcun carattere disciplinare o	
	sanzionatorio): esso, quindi, si verifica quando la presenza del dipendente in	
	una determinata sede genera tensioni o contrasti tali da compromettere il buon	
	andamento dell'ufficio e non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.	
	33/2013, che, viceversa, si incentra sulla trasparenza e la pubblicazione degli	
	atti relativi alla organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni,	
	riguardando, pertanto, dati e documenti di interesse generale per la pubblica	
	amministrazione non provvedimenti specifici di gestione del personale. Ciò,	
	peraltro, risulta comprovato anche dalla circostanza che l'Allegato A al D.Lgs.	
	n. 33/2013, che contiene l'indicazione dei dati da pubblicare sul sito	
	istituzionale dell'ente, in materia di organizzazione fa espresso riferimento	

	alle voci “Organi di indirizzo politico- amministrativo”, “Articolazione degli	
	uffici”, “Telefono e posta elettronica”, secondo quanto previsto dallo stesso	
	art. 13.	
	D'altra parte, neanche il richiamo al Regolamento regionale n. 2 del 28	
	febbraio 2008, vigente all'epoca dei fatti di causa, incide sulla vicenda oggetto	
	di causa, né può riguardare il termine di pubblicazione delle deliberazioni sul	
	sito <i>web</i> della Regione, che, come si è visto, è stabilito dal D.Lgs. n. 320/1994,	
	quale fonte legislativa primaria, in quindici giorni consecutivi; infatti, la	
	considerazione che l'art. 13, comma 4, di tale Regolamento prevedeva la	
	pubblicazione di tutte le deliberazioni della Giunta regionale “ <i>al fine di</i>	
	<i>garantire la più ampia trasparenza dell'attività istituzionale</i>	
	<i>dell'Amministrazione regionale</i> ” non poteva certo esimere la Regione dalle	
	necessarie valutazioni circa la proporzionalità, l'indispensabilità e la	
	pertinenza della pubblicazione del dato personale, posto, appunto, che lo	
	stesso D.Lgs. n. 320/1994 fa riferimento al termine di pubblicazione di	
	quindici giorni consecutivi. In sostanza, se anche si fosse ritenuto necessario	
	pubblicare integralmente la deliberazione in questione, senza	
	anonimizzazione, la stessa avrebbe dovuto permanere pubblicata con queste	
	modalità per non più di quindici giorni consecutivi secondo quanto prescritto	
	dallo stesso ordinamento regionale; dopodiché la deliberazione in parola al	
	massimo avrebbe potuto essere ripubblicata con l'oscuramento del dato	
	personale.	
	Indicazione, del resto, che è stata suggerita alla Regione dallo stesso Garante	
	della privacy proprio con la prima comunicazione del settembre 2013, nella	
	quale, peraltro, non si fa alcun cenno alla presunta obbligatorietà della	

	pubblicazione della deliberazione n. 1016/2013 ai sensi dell'art. 8 del	
	D.Lgs. n. 33/2013 quale atto di organizzazione (art. 13 del medesimo	
	Decreto), ma, anzi, al contrario, si richiamano le stesse Linee Guida del	
	Garante del 2011 sulla tutela dei dati personali nell'ambito della diffusione nel	
	sito <i>web</i> dell'ente (punto n. 5.2 delle Linee Guida); a tale indicazione, tuttavia,	
	come si è già avuto modo di rappresentare, i soggetti che hanno interloquito	
	con il Garante non hanno dato alcun seguito insistendo, al contrario, per la	
	legittimità della pubblicazione in questione.	
	E sul tema, in relazione alla prima prescrizione del Garante con riguardo alla	
	illecita pubblicazione della deliberazione n. 1016/2015, si rinvia a quanto	
	deciso da questo Collegio nel giudizio n. 940.	
	Stesso ragionamento doveva essere applicato con riguardo alla seconda	
	prescrizione, stanti le chiare indicazioni del Garante di cui al provvedimento	
	n. 182/2015, e il cui inadempimento è stato sanzionato dalla ordinanza-	
	ingiunzione n. 398/2017.	
	L'inadempimento in questione si è, quindi, sostanziato, in primo luogo, in una	
	condotta omissiva; nonostante la cogenza dell'obbligo di conformarsi alle	
	prescrizioni del Garante della privacy, nessuna misura correttiva – con	
	riguardo a questa seconda prescrizione di cui al provvedimento n. 182/2015 –	
	veniva adottata, nemmeno dopo il rilievo formulato dal Garante con	
	successiva nota n. 18916/88651 del 24 giugno 2016.	
	D'altra parte, con le reiterate repliche regionali formulate nei confronti delle	
	contestazioni e delle prescrizioni del Garante, in date successive alla	
	notificazione del provvedimento n. 182 del 2015, i soggetti che hanno	
	interloquito con il Garante hanno erroneamente insistito sulla legittimità del	

	proprio operato senza adottare le misure correttive necessarie al fine	
	della cessazione dei trattamenti illeciti di dati personali contenuti nelle	
	deliberazioni della Giunta regionale pubblicate sul sito <i>web</i> istituzionale; in	
	sostanza la Regione ha continuato a ribadire la ritenuta liceità del proprio	
	<i>modus operandi</i> (pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale per la durata di anni	
	5 senza anonimizzazione), anche per le deliberazioni nelle quali, invece, si	
	sarebbero dovuti, quanto meno, anonimizzare i dati personali o mantenere i	
	provvedimenti per non più di 15 giorni in pubblicazione; e ciò, peraltro, in	
	forza della disciplina dettata - per gli atti della Giunta regionale – dallo stesso	
	articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 320 del 1994, recante norme di attuazione	
	dello Statuto speciale della Regione.	
	D’altro canto, l’illiceità dei fatti, del tutto evidente in prospettiva <i>ex ante</i> , ha	
	trovato definitivo accertamento con l’ordinanza n. 29323/2021 della Corte di	
	Cassazione, che ha respinto il ricorso proposto dalla Regione avverso la	
	sentenza n. 127/2018 del Tribunale di Aosta, che pure aveva respinto	
	l’impugnazione della medesima ordinanza.	
	8. Ed è proprio in tale contesto che si inserisce la condotta del convenuto	
	Balestra, il quale, come si è già visto, all’epoca dei fatti era preposto proprio	
	alla gestione effettiva dei trattamenti concernenti le deliberazioni della Giunta	
	regionale, essendo Dirigente della Struttura “Provvedimenti amministrativi”	
	incardinata all’interno del “Dipartimento Segreteria della Giunta”; questi,	
	come già sopra esposto, nello svolgimento delle proprie funzioni dirigenziali,	
	interloquendo direttamente con il Garante della privacy attraverso la nota prot.	
	n. 420/SGT del 5 maggio 2015, ha insistito per la legittimità della diffusione	
	dei dati personali nel sito <i>web</i> istituzionale con riferimento alla pubblicazione	

	delle deliberazioni della Giunta regionale.	
	Ed è proprio anche a questo comportamento del convenuto Balestra che si	
	deve la protratta pubblicazione sul sito <i>on line</i> delle deliberazioni di Giunta	
	regionale oggetto di contestazione da parte del Garante della privacy; il	
	Balestra, infatti, sebbene comunicasse l'avvenuta rimozione dal sito della	
	deliberazione n. 1016 (e, d'altra parte, per l'inosservanza di provvedimenti del	
	Garante l'art. 170 del Codice della privacy prevedeva la responsabilità	
	penale), ingiustificatamente si contrapponeva al Garante in ordine alla	
	seconda prescrizione, perpetrando il sistema di pubblicazione contestato dal	
	Garante stesso.	
	Pertanto, si deve ritenere l'esistenza del nesso eziologico fra la condotta del	
	convenuto Balestra e l'esborso successivamente sostenuto dall'Ente; infatti,	
	se la Regione avesse posto rimedio nei termini richiesti dal Garante, dando	
	adempimento integrale alle prescrizioni impartite, il Garante medesimo non	
	avrebbe potuto legittimamente sanzionarla. Non può non evidenziarsi, inoltre,	
	che, in ogni caso, non avendo la Regione impugnato il provvedimento del	
	Garante n. 182/2015, avrebbe dovuto eseguirlo per non incorrere nella	
	sanzione.	
	E, in tal senso, il ruolo di Dirigente della Struttura "Provvedimenti	
	amministrativi", incardinata all'interno del "Dipartimento Segreteria della	
	Giunta", ricoperto dal convenuto Balestra all'epoca dei fatti lo pone, insieme	
	al Coordinatore del "Dipartimento Segreteria della Giunta", nel novero dei	
	soggetti, con funzioni dirigenziali, che avrebbero avuto la competenza ad	
	attuare le prescrizioni del Garante con riguardo alle modalità di pubblicazione	
	delle deliberazioni di Giunta regionale.	

	In particolare, infatti, ogni decisione sulla pubblicazione delle deliberazioni	
	della Giunta regionale (e sulle relative modalità) era di competenza del	
	“Dipartimento Segreteria della Giunta” e della Struttura “Provvedimenti	
	amministrativi”; in tal senso si richiama la D.G.R. 19.3.2012, n. 578, in cui si	
	legge che il “Dipartimento Segreteria della Giunta” <i>“sovrintende al controllo</i>	
	<i>formale preventivo delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei</i>	
	<i>provvedimenti dirigenziali e alla tenuta delle banche dati informatiche di tali atti”</i>	
	e che la Struttura organizzativa “Provvedimenti amministrativi” <i>“procede alla</i>	
	<i>registrazione per l’esecutività, alla pubblicazione e alla conservazione dei</i>	
	<i>provvedimenti dirigenziali, alla pubblicazione ed alla conservazione delle</i>	
	<i>deliberazioni della Giunta regionale ed alla gestione ed implementazione delle</i>	
	<i>relative banche dati informatiche”.</i>	
	Del resto, come già richiamato nella parte in fatto, anche il Segretario generale	
	della Regione, in fase istruttoria del presente giudizio, ha affermato	
	espressamente che dal 2013 al 2015 la competenza alla pubblicazione e alla	
	conservazione delle deliberazioni di Giunta regionale era assegnata alla Struttura	
	organizzativa dirigenziale denominata “ <i>Provvedimenti amministrativi</i> ”, al tempo	
	incardinata nel Dipartimento denominato “ <i>Segreteria della Giunta</i> ” (v. nota del	
	6.10.2023, prot. n. 7386).	
	Ne deriva che in capo al convenuto Balestra, proprio in relazione allo specifico	
	ruolo dirigenziale ricoperto, era rinvenibile, all’epoca dei fatti, la responsabilità	
	circa la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito <i>web</i>	
	istituzionale e che, proprio in virtù di tale responsabilità, il medesimo avrebbe	
	dovuto attivarsi per adempiere integralmente alle prescrizioni del Garante;	
	invece, come si è rappresentato, non solo non si è attivato in tal senso ma, al	

	contrario, si è attivato, con la nota del maggio 2015, nel senso di insistere sulla	
	legittimità della diffusione dei dati personali nel sito con riguardo alle	
	deliberazioni di Giunta regionale, opponendosi, in tal modo, alle stesse	
	prescrizioni del Garante.	
	Quanto all’asserito vizio di indeterminatezza della seconda prescrizione del	
	Garante della privacy di cui al provvedimento n. 182/2015, a cui fanno	
	referimento le interlocuzioni dei Rappresentanti della Regione con il Garante	
	medesimo, nonché la stessa difesa del Balestra, occorre evidenziare che, proprio	
	in queste interlocuzioni con il Garante, tali soggetti, fra cui lo stesso Balestra, più	
	che rappresentare una reale difficoltà nel dar corso alla seconda prescrizione	
	dell’Autorità, ribadivano la legittimità del proprio operato e ribaltando sul	
	Garante quello che sarebbe stato un preciso dovere dell’Ente e, per quanto di	
	competenza – visto il ruolo dirigenziale ricoperto -, del convenuto Balestra in	
	qualità di responsabile della pubblicazione della deliberazioni di Giunta	
	regionale.	
	In realtà, la Regione, e specificatamente i vari Rappresentanti regionali che hanno	
	interloquuto con il Garante, fra cui il Balestra, a fronte dell’asserita difficoltà	
	nell’individuare le varie deliberazioni che, secondo le prescrizioni dettate dal	
	Garante, dovevano essere rimosse dal sito <i>web</i> istituzionale, o, quantomeno,	
	dovevano essere ripubblicate con l’anonimizzazione dei dati personali,	
	avrebbero dovuto diligentemente interloquire con il Garante proprio al fine di	
	superare tale difficoltà in spirito di leale collaborazione fra i due soggetti	
	pubblici, Regione e Garante, e non certo continuare a sostenere,	
	ostinatamente, e quindi con superficialità, la legittimità della diffusione dei	
	dati su Internet. E, del resto, vi sarebbe stato tutto il tempo per avviare tale	
	37	

	virtuoso rapporto collaborativo, visto che la prima nota del Garante con le	
	prime indicazione era del settembre 2013 e le ordinanze-ingiunzioni n. 397 e	
	398, con cui si irrogano le sanzioni, sono dell'ottobre 2017. Peraltro, lo stesso	
	Garante, con le diverse note inviate alla Regione in questo significativo lasso	
	di tempo, ha cercato di stimolare la Regione medesima proprio ad un proficuo	
	confronto al fine di addivenire alla legittimità del trattamento dei dati	
	personali, e solo alla fine, mantenendo la Regione un atteggiamento di poca	
	disponibilità e accortezza, quale <i>extrema ratio</i> e come conseguenza estrema	
	del procedimento avviato, ha proceduto alla fase sanzionatoria, con particolare	
	riferimento alla sanzione di cui all'ordinanza-ingiunzione n. 398/2017.	
	Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene ravvisabile, in relazione alla	
	condotta del convenuto Balestra, la colpa grave; infatti, il suo inserimento	
	all'interno della scansione procedimentale, attraverso l'interlocuzione diretta	
	con il Garante, si è sostanziato in una ingiustificata e colpevole resistenza	
	opposta alle prescrizioni e alle contestazioni formulate dal Garante medesimo	
	allo scopo della riconduzione a liceità dei trattamenti dei dati personali	
	contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale pubblicate sul sito <i>web</i>	
	della Regione.	
	Peraltro, occorre, altresì, evidenziare che l'elemento soggettivo della colpa	
	grave in capo al convenuto Balestra si evince anche dalla circostanza che	
	questi interloquisce con il Garante nel maggio 2015, quando, cioè, era già stata	
	presa in considerazione dal Garante medesimo la "possibilità"	
	dell'irrogazione della sanzione alla Regione (formalizzata con il	
	provvedimento 182 del 10 aprile 2015), ossia quando ancora la Regione ben	
	poteva evitare la sanzione per la seconda prescrizione di cui è causa.	

	Del resto, il Balestra, in qualità di Dirigente della Struttura competente	
	rispetto alla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, ben	
	avrebbe dovuto avvedersi della necessità di allineare le modalità di	
	pubblicazione di tali provvedimenti alla normativa nazionale e regionale	
	vigente in tema di tutela dei dati personali, nonché alle Linee Guida del	
	Garante del 2011 in tema di diffusione degli stessi sul sito <i>web</i> degli enti,	
	secondo quanto specificatamente prescritto dal Garante della privacy; al	
	contrario, invece, con un atteggiamento gravemente colposo, il convenuto non	
	solo non si è attivato in tal senso, come la propria competenza avrebbe	
	richiesto, ma nella nota del maggio 2015 ha insistito a sostenere la legittimità	
	delle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta regionale senza	
	anonimizzazione e per più di quindici giorni consecutivi, lamentando il <i>deficit</i>	
	di indeterminatezza della prescrizione piuttosto che interloquire più	
	proficuamente con il Garante al fine di individuare le modalità per addivenire	
	all'adempimento integrale delle prescrizioni.	
	Quanto alla quantificazione dell'importo del danno da ricondurre alla condotta	
	gravemente colposa del convenuto Balestra, la Procura contabile ha chiesto la	
	condanna ad euro 25.000,00.	
	Sul punto, il Collegio ritiene che, ferma restando la colpa grave e la	
	responsabilità del convenuto nella causazione del danno, sussistano i	
	presupposti ai fini dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.	
	In particolare, da una coordinata disamina dei fatti di causa è emerso, infatti,	
	come, complessivamente, si possa fare riferimento all'esistenza di un	
	problema "sistemico", presso la Regione Valle d'Aosta, sul tema della tutela	
	dei dati personali in relazione ai provvedimenti amministrativi, in specie quelli	

	adottati dalla Giunta regionale, almeno nel periodo temporale preso in	
	considerazione; un problema sistemico causato, a partire dalla stessa	
	organizzazione dell'Ente, come si è avuto modo di rappresentare, dal	
	frazionamento delle competenze e dalla molteplicità dei soggetti che, per le	
	funzioni svolte, potevano avere un ruolo nella vicenda e che, poi,	
	concretamente, lo hanno avuto: elementi, questi, che, certamente, non hanno	
	facilitato l'unitaria visione della materia (si pensi alla molteplicità dei	
	Dipartimenti e delle Strutture organizzative coinvolte).	
	Pertanto, per tali ragioni, il Collegio ritiene di avvalersi del potere di riduzione	
	dell'addebito riducendo il <i>quantum</i> della condanna nei confronti del	
	convenuto Balestra ad un importo pari a circa il trenta per cento di quello	
	contestato.	
	9. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda della Procura	
	regionale, il convenuto Massimo Balestra va condannato al pagamento, in	
	favore in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della somma di euro	
	8.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla	
	data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.	
	10. Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto nella misura	
	indicata in dispositivo (art. 31, comma 1, c.g.c.).	
	P.Q.M	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta,	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara estinto il giudizio n. 939 nei confronti del convenuto Sig.	
	Augusto ROLLANDIN;	
	- condanna il convenuto Sig. Massimo BALESTRA al pagamento, in	
	40	

[illegible]